



COMUNE DI CAROSINO
Provincia di Taranto

Allegato alla delibera di C.C. n° 3 del 23/03/2012

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO
DELLE ATTRIBUZIONI, PER LE
ADUNANZE ED IL
FUNZIONAMENTO DEL
CONSIGLIO COMUNALE DI
CAROSINO**

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I

(Oggetto, efficacia, integrazione ed interpretazione del Regolamento)

Art. 1 – Oggetto del Regolamento	pag. 6
Art. 2 – Deliberazione del Regolamento	pag. 6
Art. 3 – Modificazione del Regolamento	pag. 6
Art. 4 – Efficacia del Regolamento	pag. 6
Art. 5 – Interpretazione del Regolamento	pag. 6
Art. 6 – Integrazione del Regolamento	pag. 7
Art. 7 – Deposito, diffusione e pubblicazione del Regolamento	pag. 7
Art. 8 – La sede delle adunanze	pag. 7

TITOLO II ORGANI DEL CONSIGLIO ED ORGANIZZAZIONE CAPO I

(Organi del Consiglio)

Art. 9 – Organi del Consiglio	pag. 7
-------------------------------	--------

CAPO II

(Il Presidente del Consiglio e le sue funzioni)

Art. 10 – Presidenza ordinaria delle sedute	pag. 8
Art. 11 – Elezione e revoca del Presidente del C.C.	pag. 8
Art. 12 – Funzioni del Presidente	pag. 8
Art. 13 – Ufficio di Presidenza	pag. 9

CAPO III

(I Consiglieri Comunali – diritti e doveri)

Art. 14 – Prerogative dei Consiglieri	pag. 10
Art. 15 – Diritto d’iniziativa	pag. 10
Art. 16 – Diritto d’informazione e di accesso agli atti amministrativi	pag. 11
Art. 17 – Diritto al rilascio di copie di atti e documenti	pag. 11
Art. 18 – Consultazione degli atti e documenti	pag. 11
Art. 19 – Funzioni rappresentative	pag. 11
Art. 20 – Distintivo del Presidente del Consiglio	pag. 12
Art. 21 – Indennità di presenza	pag. 12
Art. 22 – Missioni	pag. 12
Art. 23 – Rinuncia, sospensione, rimozione e cessazione dalla carica	pag. 13
Art. 24 – Dimissioni dalla carica	pag. 13
Art. 25 – Partecipazione alle sedute	pag. 13
Art. 26 – Decadenza	pag. 13
Art. 27 – Esercizi di incarichi dopo la cessazione della carica	pag. 14

CAPO IV

(I Gruppi Consiliari)

Art. 28 – Costituzione	pag. 14
------------------------	---------

Art. 29 – Conferenza dei Capigruppo	pag. 14
Art. 30 – Attribuzioni della Conferenza	pag. 14
Art. 31 – Convocazione e funzionamento della Conferenza	pag. 15

CAPO V

(Le Commissioni Consiliari)

Art. 32 – Commissioni Consiliari	pag. 15
Art. 33 – Commissioni speciali temporanee	pag. 15
Art. 34 – Commissione d’indagine	pag. 16
Art. 35 – Convocazione	pag. 16
Art. 36 – Validità delle sedute	pag. 16
Art. 37 – Coordinamento lavori delle Commissioni	pag. 17
Art. 38 – Partecipazione alle sedute	pag. 17
Art. 39 – Compiti delle Commissioni	pag. 17
Art. 40 – Riunioni congiunte	pag. 17
Art. 41 – Durata delle Commissioni	pag. 17

TITOLO III

FUNZIONAMENTO E COMPETENZE DEL CONSIGLIO

CAPO I

(Le sedute)

Art. 42 – La prima seduta del Consiglio	pag. 18
Art. 43 – Consigliere Anziano	pag. 18
Art. 44 – Modalità di convocazione del Consiglio Comunale	pag. 18
Art. 45 - Sedute di prima e seconda convocazione	pag. 18
Art. 46 – Sedute d’urgenza ed argomenti aggiunti	pag. 18

CAPO II

(Competenze)

Art. 47 – Competenze del Consiglio Comunale	pag. 19
Art. 48 – Linee programmatiche presentazione e verifica	pag. 19

CAPO III

(Gli avvisi e la consegna)

Art. 49 – Convocazione	pag. 20
Art. 50 – Avviso di convocazione	pag. 20
Art. 51 – Notifica degli avvisi	pag. 20
Art. 52 – Termine per la notifica degli avvisi	pag. 20
Art. 53 – Deposito degli atti e dei documenti	pag. 21

TITOLO IV

ORDINE DEL GIORNO E SEDUTE CONSILIARI

CAPO I

(Ordine del giorno)

Art. 54 – Ordine del giorno	pag. 21
Art. 55 – Iscrizione nell’ordine del giorno	pag. 21
Art. 56 – Nomina ed attribuzione degli scrutatori	pag. 22

CAPO II

(Sedute)

Art. 57 – Validità delle sedute	pag. 22
Art. 58 – Verifica del numero legale	pag. 22
Art. 59 – Seduta di seconda convocazione	pag. 23
Art. 60 – Votazioni	pag. 23
Art. 61 – Sedute pubbliche	pag. 24
Art. 62 – Sedute segrete	pag. 24
Art. 63 – Sedute “aperte”	pag. 24

CAPO III

(Partecipazione)

Art. 64 – Partecipazione degli Assessori esterni alle sedute del Consiglio	pag. 24
Art. 65 – Ammissione in aula dei Revisori del Conto e dei rappresentanti del Comune	pag. 24
Art. 66 – Partecipazione di dirigenti o responsabili di servizio	pag. 25

CAPO IV

(Disciplina delle sedute e discussione)

Art. 67 – Disciplina delle sedute	pag. 25
Art. 68 – Disciplina dei consiglieri	pag. 25
Art. 69 – Disordini e tumulti in aula	pag. 25
Art. 70 – Comportamento del pubblico	pag. 26
Art. 71 – Ordine di discussione degli argomenti	pag. 26
Art. 72 – Questione pregiudiziale e sospensiva	pag. 26
Art. 73 – La discussione degli argomenti	pag. 26
Art. 74 – Emendamenti	pag. 27
Art. 75 – Fatto personale	pag. 27

CAPO V

(Interrogazioni, interpellanze, mozioni, risoluzioni, ordini del giorno)

Art. 76 – Presentazione delle interrogazioni , menzioni, risoluzioni	pag. 27
Art. 77 – L’interrogazione	pag. 27
Art. 78 – L’interpellanza	pag. 28
Art. 79 – Discussione delle interrogazioni	pag. 28
Art. 80 – Discussione delle interpellanze	pag. 28
Art. 81 – La mozione	pag. 28
Art. 82 – Ordini del giorno	pag. 29
Art. 83 – Chiusura della discussione: dichiarazione di voto	pag. 29
Art. 84 – Termine della seduta e rinvio ad altro giorno	pag. 29

CAPO VI

(La verbalizzazione)

Art. 85 – Redazione del verbale	pag. 29
Art. 86 – Contenuto del verbale	pag. 30
Art. 87 – Firma del verbale	pag. 30
Art. 88 – La registrazione delle sedute	pag. 30
Art. 89 – Deposito, rettifiche ed approvazione del verbale	pag. 30

CAPO VII
(Organi del Consiglio)

Art. 90 – Pubblicazione delle deliberazioni pag. 31

TITOLO V
FORME DI VOTAZIONI
CAPO I
(Votazioni e risultati)

Art. 91 – Forme di votazione pag. 31
Art. 92 – Votazione per divisione pag. 31
Art. 93 – Astensione obbligatoria dal voto pag. 32
Art. 94 – Maggioranze richieste pag. 32
Art. 95 – Esito delle votazioni pag. 32

TITOLO VI
LA MOZIONE DI SFIDUCIA
CAPO I
(La mozione di sfiducia)

Art. 96 – Mozione di sfiducia pag. 33
Art. 97 – Modalità di presentazione e conseguenze pag. 33

TITOLO VII
DURATA IN CARICA E SCIoglIMENTO DEL CONSIGLIO CO9MUNALE
CAPO I
(Durata in carica e scioglimento del Consiglio Comunale)

Art. 98 – Durata in carica del Consiglio Comunale pag. 33
Art. 99 – Scioglimento del Consiglio Comunale pag. 33

TITOLO VIII
DISPOSIZIONE TRANSITORIA E FINALE

Art. 100 – Disposizione transitoria pag. 34

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I

(Oggetto, efficacia, integrazione ed interpretazione del Regolamento)

ART. 1

(Oggetto del Regolamento)

1. Il presente Regolamento disciplina, nei limiti stabiliti dalle leggi e dallo Statuto, le attribuzioni, l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale.

ART. 2

(Deliberazione del Regolamento)

1. Il Regolamento comunale è deliberato dal Consiglio in seduta pubblica e con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

ART. 3

(Modificazione del Regolamento)

1. Il Regolamento è modificato dal Consiglio su proposta di ciascun Consigliere, o della Giunta Comunale, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. L'abrogazione totale del regolamento può avvenire solo con la contemporanea approvazione del nuovo regolamento.
3. Tutte le proposte di modifica devono essere sottoposte al preventivo esame da parte della Commissione Consiliare "Statuto e Regolamento".

ART. 4

(Efficacia del Regolamento)

1. Il Regolamento del Consiglio, che sostituisce ed abroga ogni precedente normativa comunale in materia, entra in vigore all'esecutività della delibera di approvazione.
2. I provvedimenti amministrativi del Consiglio Comunale relativi alle materie disciplinate dal presente regolamento non possono contenere disposizioni contrarie allo stesso.

ART. 5

(Interpretazione del Regolamento)

1. Il Regolamento è interpretato secondo i criteri di interpretazione delle norme, tenendo conto delle disposizioni dello Statuto comunale
2. Le questioni sollevate da Consiglieri comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento che devono essere applicate per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte al Presidente del Consiglio.

Egli presenta le eccezioni al Consiglio e, qualora non immediatamente risolte, sospende brevemente la seduta e riunisce i Capigruppo presenti in aula, unitamente al Segretario Comunale. La soluzione individuata viene comunicata al Consiglio che decide.

3. L'interpretazione così effettuata della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni, aventi lo stesso oggetto

ART. 6
(Integrazione del Regolamento)

1. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento, si avrà riguardo alle disposizioni di legge, di Statuto ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 7
(Deposito, diffusione e pubblicazione del Regolamento)

1. Copia del Regolamento sarà depositata nella sala delle adunanze del Consiglio, a disposizione dei Consiglieri.
2. Copia del Regolamento dovrà essere inviata dal Segretario Comunale a tutti i Consiglieri eletti, in occasione della seduta di convalida della elezione.
3. Il Regolamento è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni, dopo che l'atto deliberativo di approvazione o modificazione è divenuto esecutivo.

Art. 8
(La sede delle adunanze)

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso l'aula consiliare del Comune.
2. La parte principale della sala, arredata con dignità ed adeguatamente attrezzata per lo svolgimento e la verbalizzazione dei lavori consiliari, è destinata ai componenti del Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Segretario Comunale. Uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo, i lavori del Consiglio.
3. Il Presidente, sentito l'ufficio di Presidenza, di cui al successivo art. 13, può stabilire che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale o civile che lo facciano ritenere opportuno.
4. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio Comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.
5. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza vengono esposte, all'esterno della sede e per l'intera giornata le bandiere della Repubblica Italiana e della Comunità Europea

TITOLO II
ORGANI DEL CONSIGLIO ED ORGANIZZAZIONE

CAPO I
(Organi del Consiglio)

ART. 9
(Organi del Consiglio)

1. Sono organi del Consiglio il Presidente del Consiglio e le Commissioni Consiliari.

CAPO II
(Il Presidente del Consiglio e le sue funzioni)

ART. 10
(Presidenza ordinaria delle sedute)

1. Il Presidente del Consiglio Comunale presiede le sedute del Consiglio.
2. In caso di assenza od impedimento del Presidente del Consiglio Comunale, la presidenza spetta al Consigliere Anziano, ossia a colui che ha riportato il più alto quoziente elettorale, nel rispetto di quanto previsto nel successivo art. 43.
3. Al Presidente del Consiglio si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 concernente i permessi e le indennità previsti per gli assessori comunali

ART. 11
(Elezione e revoca del Presidente del Consiglio Comunale)

1. In conformità a quanto stabilito dallo Statuto, il Consiglio Comunale in una seduta successiva alla prima, dopo la convalida degli eletti, procede alla elezione del Presidente.
2. In una seduta successiva alla prima, previa presentazione di una mozione sottoscritta da almeno cinque Consiglieri comunali, il Consiglio Comunale elegge tra i suoi componenti il Presidente dell'assemblea, che resta in carica sino allo scioglimento del Consiglio stesso.
3. Il Presidente viene eletto a scrutinio segreto; alla prima votazione deve ottenere il voto favorevole di almeno due terzi dei consiglieri assegnati per legge all'Ente, computando a tale fine anche il Sindaco. In caso di mancato raggiungimento del quorum, nelle successive votazioni, da tenersi nella stessa seduta del Consiglio, o in una successiva, è sufficiente il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, senza computare il Sindaco, il quale non partecipa alla votazione.
4. Qualora il Consiglio abbia eletto il suo Presidente, in caso di assenza o di impedimento temporaneo di quest'ultimo, le funzioni vicarie sono svolte dal Consigliere anziano.
5. Il Presidente può essere revocato, su mozione di sfiducia motivata, proposta da almeno due quinti dei membri del Consiglio, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, computando a tal fine anche il Sindaco. Se la mozione è approvata, si procede nella stessa seduta alla nuova elezione.
6. Avvenuta l'elezione, il Presidente assume immediatamente le sue funzioni e la seduta prosegue nell'esame dell'ordine del giorno.

ART. 12
(Funzioni del Presidente)

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni attribuite allo stesso e ai singoli Consiglieri dalla Legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
2. Il Presidente esercita le sue funzioni secondo criteri di imparzialità ed interviene a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.
3. Il Presidente provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente Regolamento. Attribuisce la

facoltà di intervento e dichiara chiusa la discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e ne proclama il risultato, esercita i poteri necessari al mantenimento dell'ordine e all'osservanza della Legge, dello Statuto e del Regolamento.

4. Il Presidente del Consiglio Comunale, per assicurare il buon andamento dei lavori, programma periodicamente il calendario dell'attività consiliare, d'intesa con il Sindaco e sentito il Segretario Comunale.
5. Il Presidente promuove i rapporti del Consiglio Comunale con il Sindaco, la Giunta, il Revisore dei Conti, le Istituzioni e le Aziende speciali, gli Organismi di partecipazione dei cittadini e gli altri Organismi ai quali il Comune partecipa.
6. Il Presidente del Consiglio Comunale assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
7. per l'espletamento delle proprie funzioni l'ufficio di Presidenza del Consiglio, di cui al successivo art. 13, si avvale dell'apporto del Segretario Comunale e del personale di segreteria con supporto organizzativo, informativo, giuridico e amministrativo per le attività del Consiglio, delle Commissioni e dei Gruppi consiliari ed in particolare cura l'organizzazione delle sedute del Consiglio, la gestione degli atti di iniziativa dei consiglieri, l'organizzazione delle iniziative del Presidente del Consiglio e delle Commissioni consiliari.

ART. 13 **(Ufficio di Presidenza)**

1. Il Presidente del Consiglio, i Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti e i capigruppo costituiscono l'Ufficio di Presidenza.
2. L'Ufficio di Presidenza coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e si pronuncia sulla interpretazione delle norme regolamentari del Consiglio Comunale. In caso di diversità di opinione, da farsi constare nel verbale delle riunioni dell'ufficio di presidenza, prevale il parere espresso dalla maggioranza.
3. L'Ufficio di Presidenza assiste la Presidenza del Consiglio per lo svolgimento delle funzioni ad essa attribuite dalla legge e dallo Statuto, nonché di quelle relative alla rappresentanza del Consiglio. Cura la redazione e la raccolta della produzione normativa, compie studi per le proposte di aggiornamento dei regolamenti comunali. Gestisce i rapporti con gli organismi di partecipazione.
4. Il Sindaco, d'intesa con il Presidente del Consiglio, attribuisce le risorse di personale necessarie per il funzionamento dell'ufficio. Il Presidente del Consiglio adotta gli atti di indirizzo organizzativo.
5. Il Segretario Comunale adotta gli atti di gestione relativi alle risorse assegnate all'Ufficio di Presidenza. A tale scopo il Bilancio Comunale destina le risorse necessarie al buon funzionamento dell'Ufficio.
6. Gli atti autorizzativi necessari per le spese di cui al comma precedente sono assunti dal Segretario Generale. Ove siano necessarie deliberazioni della Giunta esse sono proposte dal Sindaco sulla base di richiesta scritta dal Presidente del Consiglio.

CAPO III
(I Consiglieri Comunali – diritti e doveri)

ART. 14
(Prerogative dei Consiglieri)

1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione di convalida.
2. I Consiglieri durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
3. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intero Comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.
Essi hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e delle commissioni delle quali siano componenti.
4. Ciascun Consigliere è responsabile personalmente dei voti che esprime in favore o contro i provvedimenti discussi ed approvati dal Consiglio Comunale. Egli non è responsabile se si astiene dal voto.
5. Ogni Consigliere, nel rispetto delle procedure di cui al presente regolamento, ha diritto di:
 - esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti di competenza del Consiglio, comprese proposte di deliberazione;
 - presentare all'esame del Consiglio interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di risoluzioni. Le mozioni saranno iscritte all'ordine del giorno dei lavori consiliari; alle interrogazioni ed interpellanze è data risposta scritta, salvo espressa richiesta di risposta in aula;
 - -richiedere la convocazione del Consiglio. La richiesta è vincolante per il Presidente del Consiglio Comunale, se viene sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri in carica; in quest'ultimo caso la seduta deve avere luogo entro 20 giorni dalla presentazione della richiesta.

ART. 15
(Diritto d'iniziativa)

1. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto a deliberazione del Consiglio comunale.
2. I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie di competenza del Consiglio stabilite dalla legge e dallo Statuto.
3. I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.
4. I Consiglieri possono chiedere l'iscrizione di argomenti all'o.d.g. purché opportunamente documentati.
5. Ad insindacabile giudizio del Presidente del Consiglio, un argomento all'ordine del giorno può essere iscritto nella seduta con carattere d'urgenza, almeno ventiquattro ore prima, sentita la Conferenza dei Capigruppo.

ART. 16
(Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi)

1. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle sue aziende, istituzioni ed enti di diretta emanazione, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo.
2. I Consiglieri hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'Amministrazione, ad eccezione di quelli eventualmente riservati.
3. L'esercizio del diritto di cui al primo e secondo comma consente ai Consiglieri di richiedere direttamente le informazioni e la consultazione degli atti al Segretario generale ed ai dirigenti preposti ai singoli servizi, aziende, istituzioni ed altri organismi di cui al comma 1. I Consiglieri possono ottenere direttamente nelle modalità stabilite in un apposito Regolamento, informazioni e notizie ed effettuare la consultazione di atti utili all'espletamento del loro mandato.
4. I Consiglieri sono tenuti alla riservatezza ed al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

ART. 17
(Diritto al rilascio di copie di atti e documenti)

1. I Consiglieri, per le specifiche finalità d'uso connesse all'esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio di copia degli atti e dei documenti.
2. La richiesta delle copie di cui al precedente comma è effettuata dal Consigliere in forma scritta presso la segreteria generale.
3. Il Segretario Generale, qualora rilevi la sussistenza di cause ostative al rilascio della copia richiesta, ne informa il Consigliere interessato, con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio.
4. Per le copie di atti e documenti di cui al presente articolo non sono addebitabili al Consigliere i relativi costi.

ART. 18
(Consultazioni degli atti e dei documenti)

1. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale devono essere depositati e resi disponibili presso la Segreteria, due giorni liberi prima della seduta, sempre durante l'orario d'ufficio.
2. In ogni caso, nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione consiliare definitiva, se non depositata almeno quarantotto ore prima dell'inizio della seduta presso la Segreteria Generale con tutti i documenti necessari per poter essere esaminata corredata della proposta di deliberazione.
3. I Consiglieri hanno diritto di prendere visione degli atti d'ufficio e delle normative che sono richiamate o citate nelle proposte, negli schemi di deliberazione depositati e nei relativi allegati.

ART. 19
(Funzioni rappresentative)

1. I Consiglieri sono invitati a partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione.

2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta dal Presidente del Consiglio e da un rappresentante per ciascun gruppo politico. Essa interviene assieme al Sindaco e alla Giunta Comunale.
3. La delegazione consiliare viene costituita dal Presidente del Consiglio.

Art. 20 **Distintivo del Presidente del Consiglio**

1. Il distintivo del Presidente del Consiglio Comunale è la fascia di colore giallo e blu con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla appoggiata sulla spalla destra.
2. L'uso della fascia è riservato alla persona del Presidente del Consiglio ed, in sua assenza o impedimento, al Consigliere anziano e, se anch'egli impossibilitato, ad un Consigliere delegato per la partecipazione a specifiche cerimonie.
3. L'uso della fascia è consentito nelle cerimonie o ricorrenze di cui al presente regolamento.

ART. 21 **(Indennità di presenza)**

1. Per ciascuna partecipazione alle sedute del Consiglio spetta ai componenti un gettone di presenza nella misura stabilita dalla legge.
2. La partecipazione alle sedute delle Commissioni è a titolo gratuito.
3. Il gettone è dovuto anche per le sedute del Consiglio convocate ma non effettuate per mancanza del numero legale. Lo svolgimento della seduta che dovesse proseguire oltre le ore 24,00 dà luogo alla corresponsione di un solo gettone di presenza.
4. La partecipazione alle sedute del Consiglio è attestata dal Presidente del Consiglio. La partecipazione alla Conferenza dei Capigruppo alle Commissioni e all'Ufficio di Presidenza del Consiglio, è attestata dai rispettivi presidenti.
5. L'indennità di presenza è liquidata annualmente sulla base delle risultanze delle attestazioni di partecipazione.

ART. 22 **(Missioni)**

1. Le missioni per ragioni di rappresentanza dei Consiglieri sono autorizzate dal Presidente del Consiglio, cui vanno indirizzate le relative richieste. Le richieste di missione devono essere determinate nella loro durata, motivate e presentate alla Segreteria.
2. Il Presidente del Consiglio autorizza la missione nei limiti delle disponibilità di bilancio.
3. Il consigliere autorizzato a missioni di durata superiore alle ventiquattro ore, può richiedere che gli venga anticipato un importo corrispondente alle spese di viaggio e due terzi delle spese previste.
4. Il Consigliere è tenuto a presentare documentazione giustificativa delle spese sostenute per la liquidazione da effettuarsi entro 30 giorni.

ART. 23

(Rinuncia, sospensione, rimozione e cessazione dalla carica)

1. La rinuncia dei Consiglieri proclamati eletti dal Presidente dell'Ufficio Elettorale Centrale è presentata ed accettata nella prima seduta consiliare di convalida.
2. Nella stessa seduta si provvede alla sostituzione con il candidato del gruppo che, dopo gli eletti, ha riportato la maggior cifra individuale.
3. La sospensione, la decadenza, la rimozione e la cessazione dalla carica sono disciplinate dalla legge.

ART. 24

(Dimissioni dalla carica)

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale sono indirizzate al Presidente del Consiglio Comunale.
 2. Le dimissioni dalla carica di consigliere devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano immediatamente efficaci.
- Il Consiglio entro e non oltre i dieci giorni, deve provvedere alla surroga del Consigliere dimissionario, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni. Non si fa luogo alla surroga qualora si debba procedere allo scioglimento del Consiglio comunale secondo la normativa vigente.

ART. 25

(Partecipazione alle sedute)

1. Il Consigliere è tenuto a partecipare a tutte le sedute del Consiglio.
2. In caso di assenza, la giustificazione può avvenire mediante comunicazione scritta o verbale, data dal Consigliere al Presidente del Consiglio, il quale deve darne notizia al Consiglio.
3. Ogni Consigliere può, inoltre, con lettera diretta al Presidente del Consiglio, chiedere di essere considerato in congedo per non più di due sedute consecutive, senza obbligo di fornire motivazione. Il Presidente del Consiglio ne dà informazione nella prima seduta utile.
4. Il Consigliere che intenda assentarsi definitivamente dall'adunanza deve avvisare il Segretario, perché sia presa nota a verbale.

ART. 26

(Decadenza)

1. Il Consigliere che non intervenga a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, è dichiarato decaduto secondo la procedura di cui ai successivi commi.
2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, d'ufficio o su proposta di un consigliere o di qualunque elettore del Comune.
3. La proposta di decadenza deve, a pena di nullità della procedura, essere notificata al Consigliere interessato al quale devono essere concessi almeno quindici giorni consecutivi per la produzione delle proprie osservazioni e giustificazioni.

4. Decorsi i termini di cui al comma precedente, la proposta di decadenza viene iscritta all'Ordine del Giorno della prima seduta successiva al termine assegnato solo nel caso in cui l'assenza non sia stata motivata e ritenuta giuridicamente valida dalla Conferenza dei Capigruppo.

ART. 27

(Esercizio di incarichi dopo la cessazione dalla carica)

1. I Consiglieri, cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio o per dimissione cessano dall'esercizio di incarichi esterni loro attribuiti dal Consiglio Comunale stesso.

CAPO IV

(I Gruppi Consiliari)

ART. 28

(Costituzione)

1. I Consiglieri comunali all'atto della proclamazione devono dichiarare a quale gruppo aderiscono.
2. Ciascun gruppo consiliare deve essere composto da almeno due consiglieri.
3. Un gruppo può essere composto anche da un consigliere a condizione che rappresenti una lista che ha ottenuto un solo seggio.
4. I consiglieri che non possono costituire un gruppo o non intendono appartenere ad alcun gruppo, possono formare (aderenza) il gruppo misto il quale comunque deve essere composto da almeno due consiglieri.
5. Ciascun gruppo elegge un capogruppo dandone comunicazione scritta al Presidente del Consiglio Comunale..
6. Fino al momento in cui un gruppo non procede alla designazione di cui al comma 5 è considerato Capogruppo il consigliere più anziano del gruppo (per cifra individuale).

Art. 29

(Conferenza dei Capigruppo)

1. La "Conferenza dei Capigruppo" è l'organo collegiale composto da tutti i Capigruppo consiliari o loro delegati, dal Presidente del Consiglio. E' presieduta dal Presidente del Consiglio comunale o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere Anziano.

ART. 30

(Attribuzioni della Conferenza)

1. Alla Conferenza dei Capigruppo sono attribuite le seguenti funzioni consultive, anche in relazione allo svolgimento dei lavori del Consiglio Comunale:
 - a) organizzazione dei lavori, programmazione e convocazione del Consiglio Comunale;
 - b) esamina proposte di eventuali iniziative di rilevante interesse politico-amministrativo;
 - c) attività consultiva su ogni altro argomento per il quale il Sindaco ritenga opportuno acquisire il parere della Conferenza;

- d) questioni attinenti al funzionamento delle Commissioni consiliari in ordine anche ai rapporti intercorrenti tra le stesse;

La Conferenza può altresì assumere ogni iniziativa ritenuta efficace all'espletamento dei propri compiti istituzionali.

ART. 31
(Convocazione e funzionamento della Conferenza)

1. La Conferenza è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio.
2. I Capigruppo possono farsi sostituire da un consigliere del proprio gruppo.
3. Ai lavori della Conferenza partecipa, senza diritto di voto, il Segretario Generale dell'Ente ed in caso di sua assenza un funzionario.
4. Il Sindaco comunica immediatamente al Presidente del Consiglio e questi alla Conferenza dei Capigruppo, nella prima riunione utile, i ricorsi giurisdizionali o amministrativi avverso deliberazioni del Consiglio o le osservazioni ad opposizioni pervenute in ordine alle deliberazioni consiliari.
5. Delle riunioni della Conferenza dei capigruppo viene redatto verbale, nella forma del resoconto sommario a cura di un funzionario incaricato.
6. In caso di votazione il voto di ogni Capogruppo è moltiplicato per il numero di Consiglieri rappresentati.

CAPO V
(Le Commissioni Consiliari)

ART. 32
(Commissioni Consiliari)

1. Il Consiglio Comunale nell'adunanza consiliare successiva alla prima individua il numero e le competenze delle Commissioni consiliari. Esse sono di natura consultiva.
2. Le Commissioni Consiliari esaminano preventivamente le proposte di deliberazione loro trasmesse.
3. Le Commissioni Consiliari sono composte da cinque Consiglieri Comunali, di cui due in rappresentanza delle minoranze, nominati dal Presidente del Consiglio su designazione dei Capigruppo.
4. Le Commissioni eleggono un Presidente

ART. 33
(Commissioni speciali temporanee)

1. Il Consiglio Comunale può deliberare a maggioranza assoluta dei componenti l'istituzione di Commissione Speciali temporanee per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza, che non rientrano nella competenza ordinaria delle Commissione permanenti. Nel provvedimento di nomina viene designato il coordinatore e stabilito l'oggetto dell'incarico e il termine entro il quale la Commissione deve riferire al Consiglio.
2. I termini dei lavori possono essere rinnovati con le stesse modalità previste per l'istituzione delle Commissioni.

3. Si applica la disposizione di cui all'art. 34 comma 3, del presente Regolamento.
4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano il funzionamento delle Commissioni permanenti.

ART. 34
(Commissione d'indagine)

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno, a maggioranza assoluta dei membri, Commissioni d'indagine sull'attività amministrativa. L'istituzione della Commissione d'indagine può essere proposta dal Sindaco o da due quinti dei Consiglieri.
2. Ogni Commissione d'indagine è composta da tre consiglieri, di cui due designati dalla maggioranza ed uno, che assume la veste di Presidente, designato dalle minoranze consiliari. L'oggetto, l'ambito, il termine di conclusione dei lavori ed il Presidente della Commissione d'indagine sono determinati nella delibera istitutiva.
3. Le Commissioni d'indagine hanno accesso senza limitazione alcuna a tutti gli atti e i documenti, anche riservati, oggetto dell'indagine, che le sono messi a disposizione dal Segretario Comunale su richiesta del Presidente della Commissione.
4. Le Commissioni hanno facoltà di ascoltare dipendenti o rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende o Istituzioni la cui attività sia sottoposta ad indagine. Restano riservati l'elenco delle persone da sentire, i risultati delle audizioni ed ogni altra acquisizione istruttoria sino alla presentazione al Consiglio della relazione.
5. Le Commissioni depositano presso il Segretario Comunale nel termine fissato dal provvedimento istitutivo le proprie relazioni conclusive, che sono inserite all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale successivo al loro deposito.
6. La relazione della Commissione al Consiglio espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini, escludendo le acquisizioni non connesse con l'oggetto dei lavori.
7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano il funzionamento delle Commissioni permanenti.

ART. 35
(Convocazione)

1. Le commissioni sono convocate dal Presidente delle stesse o in caso di sua assenza dal Presidente del Consiglio, con avviso scritto recante l'ordine del giorno, da recapitarsi a ciascun membro almeno tre giorni liberi prima della data della riunione.
2. Ciascuna commissione inoltre potrà anche essere convocata su istanza del Sindaco su specifiche questioni da porre all'ordine del giorno. In questi casi la Commissione deve riunirsi entro sette giorni liberi dalla data di richiesta.

ART. 36
(Validità delle sedute)

1. Le sedute delle commissioni hanno validità con l'intervento di almeno tre componenti.

ART. 37
(Coordinamento lavori delle commissioni)

1. Il Presidente del Consiglio Comunale, d'intesa con i Presidenti delle commissioni e con il Sindaco, coordina il calendario dei lavori delle commissioni in modo da evitare la coincidenza delle sedute delle commissioni con quelle del Consiglio, o di più commissioni contemporaneamente.

ART. 38
(Partecipazione alle sedute)

1. Alle riunioni delle commissioni possono essere invitati il Sindaco e gli Assessori secondo il criterio della competenza in materia.
2. Le commissioni consiliari possono disporre l'audizione del Segretario Generale, dei Funzionari del Comune, nonché dei Dirigenti e dei Funzionari di Istituzioni costituite dal Comune, i quali hanno l'obbligo di fornire, se richiesto, ogni informazione in loro possesso relativa ai loro compiti istituzionali.
3. Le Commissioni Consiliari possono chiedere l'audizione di esperti o rappresentanti di Enti pubblici e privati qualora la discussione sull'argomento lo richieda.

ART. 39
(Compiti delle Commissioni)

1. Le commissioni consiliari, nell'ambito delle rispettive competenze per materie, verificano lo stato di attuazione di piani, programmi generali e programmi settoriali del Comune, e ne riferiscono al Consiglio. Svolgono, inoltre, attività informativa e qualsiasi altro compito loro assegnato dallo Statuto e dal Regolamento. Possono esprimere sul funzionamento delle Aziende speciali, delle Istituzioni, degli Enti o Società di capitali cui, a qualsiasi titolo, il Comune partecipi.
2. Le commissioni possono procedere, altresì, ad udienze conoscitive e formulare proposte per dibattiti, incontri, convegni su temi specifici.

ART. 40
(Riunioni congiunte)

1. Le commissioni possono riunirsi congiuntamente per discutere argomenti di comune interesse.

ART. 41
(Durata delle commissioni)

1. Le commissioni durano in carica quanto il Consiglio, salvo che il Consiglio stesso non ne deliberi, con provvedimento motivato e con la maggioranza assoluta, lo scioglimento anticipato.

TITOLO III
FUNZIONAMENTO E COMPETENZE DEL CONSIGLIO
CAPO I
(Le sedute)

ART. 42
(La prima seduta del Consiglio)

1. La prima seduta del Consiglio successiva alle elezioni è convocata dal Sindaco neo-eletto ed è presieduta dallo stesso Sindaco, fino all'elezione del Presidente, secondo quanto previsto dallo Statuto.
2. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione dei Consiglieri eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

ART. 43
(Consigliere Anziano)

1. E' Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale, costituita dai voti conseguiti dalla lista di appartenenza sommati ai voti di preferenza dallo stesso riportati, con esclusione del Sindaco neo-eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri ai sensi di legge. A parità di cifra individuale le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal più anziano di età.

Art. 44
(Modalità di convocazione del Consiglio Comunale)

Il Consiglio Comunale è convocato dal Presidente del Consiglio nei seguenti modi:

- Nella seduta ordinaria gli avvisi devono essere consegnati almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza
- Nella seduta straordinaria almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza;
- Nella seduta straordinaria urgente almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza

Art. 45
(Sedute di prima e seconda convocazione)

1. L'avviso di convocazione può contenere, oltre alla indicazione della prima convocazione, anche l'indicazione di una seconda convocazione per un altro giorno.
2. Nell'ipotesi che la seduta di cui alla prima convocazione vada deserta, l'avviso della seconda convocazione deve essere notificato ai soli Consiglieri assenti alla prima. In tale eventualità, la seduta consiliare di seconda convocazione sarà valida anche con la presenza di un terzo dei Consiglieri assegnati.

ART. 46
(Sedute d'urgenza ed argomenti aggiunti)

1. Qualora l'urgenza lo richieda o su richiesta del Sindaco, il Presidente del Consiglio può convocare il Consiglio con il solo preavviso di ventiquattro ore.
2. L'avviso deve essere notificato con una delle modalità previste dal presente Regolamento.

3. Ciascun Consigliere può chiedere peraltro che una proposta di deliberazione sia differita ad altra seduta. Tale proposta, per essere accolta, deve riportare l'approvazione della maggioranza dei Consiglieri presenti.

CAPO II **(Competenze)**

ART. 47 **(Competenze del Consiglio Comunale)**

1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico – amministrativo.
2. Le competenze del Consiglio sono determinate dalla legge.
3. Nella sua prima adunanza il Consiglio provvede:
 - a) alla convalida degli eletti con l'eventuale surrogazione dei Consiglieri dichiarati ineleggibili o incompatibili;
 - b) al giuramento del Sindaco davanti al Consiglio Comunale;
 - c) alla presa d'atto del provvedimento del Sindaco relativo alla nomina dei componenti della Giunta Comunale.
4. Il Consiglio esercita l'autonomia finanziaria e la potestà regolamentare nell'ambito delle leggi e della finanza pubblica.
5. Le deliberazioni in ordine agli atti fondamentali determinati dalla legge non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
6. Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio deve essere corredata del parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
7. Spetta al Consiglio la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
8. Il Consiglio formula gli indirizzi di carattere generale, idonei a consentire l'efficace svolgimento della funzione di coordinamento dei servizi.
9. Il Consiglio Comunale esercita il potere di tutela dell'autonomia statutaria del Comune in materia di applicazione delle norme statali e regionali che riguardano le funzioni amministrative del Comune.

ART. 48 **(Linee programmatiche: presentazione e verifica)**

1. Entro dieci giorni dalla seduta di insediamento il Sindaco deposita presso la Segreteria Generale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato;
2. Il Sindaco, sentita la Giunta e la Conferenza dei Capigruppo, entro i successivi dieci giorni presenta al Consiglio le linee programmatiche

CAPO III
(Gli avvisi e la consegna)

ART. 49
(Convocazione)

1. Il Consiglio si riunisce su iniziativa del Presidente del Consiglio Comunale a mezzo di avvisi scritti, ovvero quando lo richieda un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune; in quest'ultimo caso la seduta deve aver luogo entro 20 giorni dalla presentazione della richiesta.
2. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio Comunale, la convocazione viene fatta dal Consigliere Anziano.

ART. 50
(Avviso di convocazione)

1. L'avviso di convocazione, oltre agli argomenti da trattare deve contenere:
 - a) il giorno, l'ora ed il luogo di convocazione;
 - b) la sede dove si svolge la seduta consiliare;
 - c) l'indicazione ordinaria, straordinaria, d'urgenza, di prima, seconda, e se la seduta è pubblica o segreta;
 - d) se l'iniziativa appartiene al Presidente del Consiglio o ad un quinto dei Consiglieri.
 - e) la data e la firma del Presidente del Consiglio o chi lo sostituisce legalmente.
2. Nel caso di aggiornamento della seduta, l'avviso deve essere notificato ai Consiglieri almeno ventiquattro ore prima della seduta.

ART. 51
(Notifica degli avvisi)

1. La notifica dell'avviso avviene in uno dei modi seguenti:
 - a) a mezzo del messo comunale;
 - b) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
 - c) a mezzo telegramma;
 - d) a mezzo fax o altro mezzo tecnologico autorizzato dal Consigliere.

La notificazione può essere fatta a mani dell'interessato che firma per ricevuta o, in assenza dell'interessato, a persona di famiglia, convivente o incaricata.

ART. 52
(Termini per la notifica degli avvisi)

1. L'avviso, con l'elenco degli oggetti da trattare, deve essere notificato ai Consiglieri:
 - Nella seduta ordinaria almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza
 - Nella seduta straordinaria almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza
 - Nella seduta straordinaria urgente almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza

2. Per le sedute di seconda convocazione, l'avviso deve essere recapitato almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione.
3. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione si ritiene sanata, qualora il Consigliere interessato partecipi alla riunione del Consiglio alla quale era stato invitato.

ART. 53
(Deposito degli atti e dei documenti)

1. Precedentemente alla seduta ed almeno due giorni liberi prima della stessa, salvo convocazione d'urgenza, tutti gli atti riguardanti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno dovranno essere depositati presso la Segreteria Generale per la libera consultazione da parte dei Consiglieri.

TITOLO IV
ORDINE DEL GIORNO E SEDUTE CONSILIARI
CAPO I
(Ordine del Giorno)

ART. 54
(Ordine del Giorno)

1. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna adunanza del Consiglio, costituisce l'Ordine del Giorno dei lavori.
2. Esso deve essere compilato in modo da consentire ai Consiglieri Comunali di conoscere esattamente l'argomento che verrà trattato.
3. La determinazione delle date delle sedute consiliari, è di stretta competenza del Presidente del Consiglio Comunale, d'intesa con il Sindaco, fatta salva la facoltà riservata dal presente regolamento ai Consiglieri.
4. Spetta al Presidente del Consiglio il potere di redigere, rettificare, integrare l'ordine del giorno, per propria autonoma decisione e d'intesa con il Sindaco, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte promosse dai Consiglieri Comunali.
5. Nell'ordine del giorno devono essere elencati gli argomenti da trattarsi in seduta pubblica e quelli da trattarsi in seduta segreta. Di norma gli argomenti da trattarsi in seduta segreta sono posti in discussione al termine della seduta pubblica.
6. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio devono essere pubblicati all'Albo Pretorio del Comune. Il Presidente del Consiglio, in casi particolari, può disporre la divulgazione a mezzo di appositi manifesti, da affiggersi negli spazi pubblici.

ART. 55
(Iscrizione nell'Ordine del Giorno)

1. L'iniziativa delle proposte da iscriversi all'ordine del giorno compete al Presidente del Consiglio, al Sindaco, alla Giunta ed ai singoli Consiglieri Comunali.
2. Gli argomenti possono essere sottoposti a deliberazione definitiva solo se completi in ogni loro parte e se la relativa documentazione è depositata nei termini regolamentari.

ART. 56
(Nomina ed attribuzioni degli scrutatori)

1. All'inizio della seduta, effettuato l'appello, il Presidente del Consiglio designa tre consiglieri, di cui uno appartenente alla minoranza, incaricandoli delle funzioni di scrutatori per le votazioni, sia pubbliche che segrete.
2. Gli scrutatori che si assentano dalla seduta debbono sempre avvertire il Presidente del Consiglio, che provvede a sostituirli.
3. La regolarità delle votazioni siano esse palesi o segrete, è accertata dal Presidente del Consiglio, assistito dagli scrutatori.
4. Nel caso di scrutinio segreto la presenza e l'assistenza degli scrutatori è obbligatoria qualora la votazione avvenga per schede. Essi esaminano le schede, si pronunciano sulla loro validità e procedono al conteggio dei voti, che il Segretario riepiloga nello schema di provvedimento in trattazione.
5. Le schede della votazione, regolari o non, dopo la proclamazione dei risultati vengono distrutte a cura del Segretario.
6. Nel verbale deve darsi espressamente atto delle schede annullate e che l'esito della votazione è stato verificato dagli scrutatori prima dell'atto della proclamazione del Presidente.
7. Nelle votazioni palesi, l'assenza od il non intervento di uno degli scrutatori non ha rilevanza ai fini della validità delle votazioni e delle deliberazioni.

CAPO II
(Sedute)

ART. 57
(Validità delle sedute)

1. Il Presidente del Consiglio apre la seduta nell'ora indicata nell'avviso di convocazione.
2. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei Consiglieri assegnati al Comune.
3. In ogni caso, trascorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, il Presidente del Consiglio dispone che, rigorosamente, si proceda all'appello nominale, ai fini dell'accertamento del numero legale.

ART. 58
(Verifica del numero legale)

1. Una volta raggiunto il numero legale dei Consiglieri presenti, questo si dà per presunto per tutto il corso della seduta, fatta salva la facoltà, di ciascun Consigliere, di chiederne la verifica al termine della discussione in corso.
2. La votazione comporta automaticamente la verifica del numero legale. Qualora, nel corso di seduta ed a seguito di richiesta di verifica, venisse a mancare il numero legale, la seduta è sospesa per il tempo necessario per raggiungere le presenze sufficienti. Se dopo un quarto d'ora dalla verifica, il numero legale non viene raggiunto, il Presidente del Consiglio effettuate le opportune chiamate, rinvia i lavori consiliari.

ART. 59
(Seduta di seconda convocazione)

1. La seduta di seconda convocazione segue in un giorno diverso, la seduta di prima convocazione andata deserta, ed è finalizzata alla trattazione degli argomenti non ancora discussi. Le deliberazioni, escluse quelle di cui al comma successivo, sono valide purché intervenga almeno un terzo dei consiglieri assegnati senza computare il Sindaco.
2. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Presidente. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità ed i termini previsti per la prima convocazione.
3. Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisce anche il giorno e l'ora per la seconda, il Presidente è tenuto ad inviare l'invito per quest'ultima ai soli consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, viene dichiarata deserta. Tali avvisi debbono essere consegnati almeno ventiquattro ore prima di quella fissata per la seconda convocazione.
4. Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.
5. Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali argomenti deve essere resa nota a tutti i Consiglieri con avviso da inviarsi almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza. In questo caso può essere richiesto il rinvio della loro trattazione.

ART. 60
(Votazioni)

1. Le proposte sono approvate a maggioranza assoluta dei votanti. Chi non intende partecipare alla votazione deve allontanarsi dall'aula segnalando al Segretario.
2. La non partecipazione al voto di chi rimane in aula equivale ad astensione.
3. Gli astenuti si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza ma non nel numero dei votanti.
4. Non sono ammesse votazioni su proposte di deliberazione non iscritte all'Ordine del Giorno.
5. Le votazioni sono palesi, rese per alzata di mano ovvero, ad iniziativa del Presidente del Consiglio o a richiesta di un terzo dei Consiglieri assegnati, per appello nominale.
6. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche e quelle nulle si computano nel numero dei votanti.
7. Nelle elezioni di persone risulta eletto colui che ha raggiunto il maggior numero di voti fino a ricoprire i posti previsti, salvo che la legge o lo Statuto non prevedano maggioranze speciali.
8. Ove sia prevista la rappresentanza delle minoranze, le votazioni per la nomina dei rappresentanti dovranno svolgersi con un procedimento di votazione limitata.

ART. 61
(Sedute pubbliche)

1. Le sedute del Consiglio sono di norma pubbliche.
2. Le nomine dei membri di commissioni, dei rappresentanti del Comune in altri Enti e dei Revisori del Conto, hanno luogo in seduta pubblica ed a voto segreto.

ART. 62
(Sedute segrete)

1. La seduta del Consiglio non può essere mai pubblica quando si debbono trattare questioni che comportino valutazioni sulla qualità delle persone.
2. Quando, nella trattazione di un affare in seduta pubblica, si inserisca un fatto o un problema concernente la qualità e capacità di persone o, allorché l'andamento della discussione, pur non riguardando persone, determini motivi tali da far ritenere dannosa, per il Comune o per i terzi, la sua discussione pubblica, il Presidente del Consiglio, su proposta dispone il passaggio in seduta segreta.
3. Durante la seduta segreta restano in aula i componenti del Consiglio e della Giunta, il Segretario e un funzionario verbalizzante, vincolati al segreto d'ufficio.

ART. 63
(Sedute "aperte")

1. Il Presidente del Consiglio, d'intesa con il Sindaco, può indire una seduta "aperta" del Consiglio per particolari motivi di ordine sociale e politico.
2. Tali sedute hanno carattere straordinario ed alle stesse possono essere invitati rappresentanti dello Stato, della Regione, dei Comuni, di Enti, Organizzazioni ed Associazioni.
3. Gli invitati hanno diritto di parola.
4. Durante le sedute "aperte" del Consiglio non possono essere trattati affari di ordinaria competenza istituzionale del Consiglio stesso.

CAPO III
(Partecipazione)

ART. 64
(Partecipazione degli Assessori esterni alle sedute del Consiglio)

1. Gli Assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio con diritto di parola.

ART. 65
(Ammissione in aula del Revisore del Conto e dei rappresentanti del Comune)

1. Il Revisore del Conto può partecipare ai lavori consiliari qualora richiesti e comunque in tutte quelle sedute in cui si trattano:
 - l'approvazione del bilancio annuale, pluriennale e variazioni, l'adozione di piani finanziari e l'approvazione del conto consuntivo.

2. Il Presidente del Consiglio può invitare, per relazionare od assistere i relatori, i Presidenti di aziende speciali, di istituzioni, i rappresentanti del Comune in seno ad enti, consorzi, società a partecipazione comunale nonché consulenti e professionisti, incaricati di progettazioni o studi elaborati per conto del Comune.

ART. 66

(Partecipazione di dirigenti o responsabili di servizio del Comune ai lavori consiliari)

1. Ai lavori consiliari possono partecipare, su richiesta del Presidente o di un Consigliere, i responsabili dei singoli servizi, sia per assistere i relatori, sia per relazionare sui determinati argomenti in discussione.

CAPO IV

(Disciplina delle sedute e discussione)

ART. 67

(Disciplina delle sedute)

1. I Consiglieri partecipano alle adunanze nei posti a loro destinati.
2. I Consiglieri che intendono parlare, ne fanno richiesta al Presidente del Consiglio Comunale all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.
3. Gli interventi devono essere contenuti entro i cinque minuti. Per particolari argomenti, il Presidente del Consiglio può stabilire, su richiesta del capogruppo, all'inizio della discussione, il termine temporale di ogni intervento per singolo Consigliere o per Gruppo.
4. Il Consigliere non può intervenire più di due volte sullo stesso argomento.
5. Ogni Consigliere non può essere interrotto durante il suo intervento, ed il Presidente del Consiglio Comunale può soltanto richiamarlo, invitandolo ad osservare l'argomento in discussione, ed a concludere l'esposizione.
6. Nel caso in cui il Consigliere non si attenga al richiamo, il Presidente del Consiglio può togliergli la parola.

ART. 68

(Disciplina dei Consiglieri)

1. I Consiglieri in aula devono tenere un comportamento consono alla carica pubblica che rivestono, usando negli interventi un linguaggio rispettoso della carica medesima, dei propri colleghi, delle istituzioni e del pubblico presente.
2. Qualora il Consigliere mantenga un comportamento scorretto, o pronunci parole sconvenienti, il Presidente del Consiglio lo richiama all'ordine.

ART. 69

(Disordini o tumulti in aula)

1. Quando sorgano disordini o tumulti nella sala delle adunanze e risultino vani i richiami del Presidente del Consiglio, questi sospende la seduta. Se, ripresa la seduta il tumulto prosegue, il Presidente del Consiglio può toglierla definitivamente.

ART. 70
(Comportamento del pubblico)

1. Il pubblico ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato e tenere un comportamento corretto.
2. Qualora il comportamento del pubblico, ostacoli il proseguimento della seduta, il Presidente del Consiglio può disporre lo sgombero dell'aula nei confronti dei disturbatori. Quindi, ove motivi di ordine pubblico lo impongano, con decisione motivata, presa a maggioranza dal Consiglio ed annotata a verbale, può essere disposta la prosecuzione della seduta a porte chiuse.
3. Salvo espressa decisione del Consiglio nessuna persona estranea può accedere, durante le sedute, alla parte riservata ai Consiglieri. Sono ammessi solo i funzionari comunali la cui presenza è richiesta per lo svolgimento della seduta.
4. La presenza degli addetti agli organi di informazione è sempre ammessa nelle sedute pubbliche nell'apposito spazio ad essi riservato.

ART. 71
(Ordine di discussione degli argomenti)

1. In apertura di seduta il Presidente del Consiglio, il Sindaco e i Consiglieri Capogruppo possono fare brevi comunicazioni.
2. Il Presidente del Consiglio pone in discussione gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
3. Qualora nel corso della seduta se ne ravvisi la necessità, il Presidente del Consiglio può proporre una inversione della trattazione degli argomenti.
4. Tale facoltà è riservata anche ai Consiglieri.
5. La proposta deve essere approvata a maggioranza semplice.

ART. 72
(Questione pregiudiziale e sospensiva)

1. La questione pregiudiziale può essere proposta dal Sindaco o da un Consigliere, prima dell'inizio della discussione nel merito, chiedendo il ritiro dell'argomento dall'ordine del giorno.
2. La sospensiva può essere proposta dal Sindaco o da un Consigliere anche nel corso del dibattito, con la richiesta di rinvio ad altra seduta.
3. Su entrambe le questioni, decide il Consiglio a maggioranza

ART. 73
(La discussione degli argomenti)

1. Ogni argomento iscritto all'ordine del giorno viene illustrato dal Presidente del Consiglio il quale può incaricare il Sindaco o l'Assessore competente per materia. Questi potranno anche dare la relazione per letta qualora i Consiglieri non ne chiedano la lettura od illustrazione.
2. I Presidenti delle Commissioni possono relazionare sui lavori della Commissione.

3. La discussione si apre successivamente, seguendo l'ordine di iscrizione al dibattito.
4. Nel corso del dibattito, ogni Consigliere ha la facoltà di intervenire, per porre questioni pregiudiziali o sospensive o per richiamo al regolamento, con interventi da contenersi nel tempo più breve possibile.

ART. 74
(Emendamenti)

1. Gli emendamenti possono essere presentati al Presidente nel corso della seduta, esclusi quelli attinenti il bilancio e variazioni contabili per i quali vanno presentati in forma scritta, al Presidente, nei termini fissati dal regolamento di contabilità.
Ciascun Consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro Consigliere.
2. La votazione di ogni singolo emendamento deve precedere la votazione relativa alla proposta originaria, e gli emendamenti devono essere votati in ordine di presentazione.

ART. 75
(Fatto personale)

1. Il consigliere che durante la manifestazione ritenga di essere attaccato sulla propria condotta o si senta attribuire fatti ritenuti non veri o opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse, può domandare la parola per “fatto personale”, indicandone i motivi, per cinque minuti.
2. Il Consigliere che ha causato la richiesta di parlare per “fatto personale” risponde per non più di cinque minuti.
3. La decisione sulla sussistenza del “fatto personale” è presa dal Presidente; in caso di decisione negativa, se il Consigliere insiste, decide senza discussione il Consiglio.

CAPO V
(Interrogazioni, interpellanze, mozioni, risoluzioni, ordini del giorno)

ART. 76
(Presentazione delle interrogazioni, mozioni e risoluzioni)

1. I Consiglieri possono presentare interrogazioni ed interpellanze, ordini del giorno e mozioni e proporre risoluzioni su argomenti che riguardano direttamente l'attività del Comune o che interessano, temi particolari o generali della vita politica, sociale, economica e culturale.
2. Gli ordini del giorno, mozioni e proposte di risoluzioni su fatti di particolare rilievo, sono presentati almeno ventiquattro ore prima della seduta al Presidente del Consiglio il quale si riserva la facoltà di inserire proposte di particolare rilievo.
3. Le interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni debbono essere sempre formulate per iscritto e firmate dal proponente.

ART. 77
(L'interrogazione)

1. L'interrogazione consiste nella richiesta scritta rivolta al Presidente del Consiglio o al Sindaco per avere informazioni su atti e/o fatti e sui relativi provvedimenti.

2. L'interrogazione deve essere presentata entro il terzo giorno precedente a quello in cui si tiene la seduta del Consiglio nella quale si intenda ottenere risposta.
3. L'interrogazione, ove abbia carattere urgente, può essere effettuata anche durante la seduta.
4. Il Presidente del Consiglio o il Sindaco, possono dare risposta immediata all'interrogazione presentata durante la seduta. In caso contrario sono tenuti a dare risposta scritta all'interrogante entro venti giorni da quello della presentazione.

ART. 78
(L'interpellanza)

1. L'interpellanza consiste nella domanda scritta rivolta al Sindaco per conoscere i motivi della condotta dell'Amministrazione od i suoi intendimenti su un determinato argomento.
2. Per la presentazione delle interpellanze, si osservano le modalità ed i termini del precedente articolo.

ART. 79
(Discussione delle interrogazioni)

1. La trattazione delle interrogazioni avviene di norma a inizio della seduta consiliare.
2. Non si può dar luogo alla trattazione delle interrogazioni quando risulti assente l'interrogante e l'interrogazione viene rimandata al Consiglio Comunale successivo.
3. L'interrogazione viene letta al Consiglio da uno dei presentatori, il quale potrà anche brevemente illustrarne il contenuto senza avviare il dibattito. All'interrogante risponde il Presidente del Consiglio Comunale o il Sindaco, oppure l'Assessore delegato. Ultimata l'esposizione, l'interrogante può dichiararsi o meno soddisfatto delle risposte avute nel termine massimo di 5 minuti.

ART. 80
(Discussione delle interpellanze)

1. L'interpellanza viene illustrata da uno dei firmatari e ad essa viene data risposta dal Presidente del Consiglio, dal Sindaco o dall'Assessore delegato.
2. Non si può dar luogo alla trattazione dell'interpellanza quando risulti assente l'interpellante e l'interpellanza viene rimandata al Consiglio Comunale successivo.
3. Se l'interpellante si dichiara non soddisfatto della risposta e intende promuovere una discussione sull'oggetto dell'interpellanza, deve presentare una mozione da inserire all'o.d.g. del Consiglio successivo.

ART. 81
(La mozione)

1. La mozione consiste nell'invito rivolto al Presidente del Consiglio, diretto a promuovere una discussione su un argomento di particolare importanza, che abbia o no già formato oggetto di interpellanza, allo scopo di sollecitare l'attività deliberativa della Giunta o del Consiglio. Essa è presentata per iscritto e deve essere motivata.

ART. 82
(Ordini del Giorno)

1. Gli ordini del giorno consistono nella formulazione di un giudizio, o di una valutazione politica, relativi a fatti o questioni di interesse locale, nazionale od internazionale che investono problemi politici, economici e sociali.
2. Il Consigliere proponente ne dà lettura e lo illustra ai presenti.
3. Ogni Capogruppo può intervenire al fine di precisare le singole posizioni, di norma nel tempo limite di dieci minuti. A conclusione del dibattito si procederà alla votazione conclusiva.

ART. 83
(Chiusura della discussione: dichiarazione di voto)

1. Il Presidente del Consiglio Comunale, avvenuta la replica e le contro repliche, dichiara chiusa la discussione.
2. Successivamente, la parola può essere concessa per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ciascun Gruppo. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capogruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione.
3. I Consiglieri non possono più intervenire allorché sia iniziata la votazione.
4. Dopo che è stato proclamato il risultato, i Consiglieri non possono più chiedere la parola per ritornare sullo stesso argomento nel corso della seduta.

ART. 84
(Termine della seduta e rinvio ad altro giorno)

1. Il Presidente dichiara chiusa la riunione conclusa la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.
2. Il Consiglio tuttavia può sempre aggiornare i propri lavori in qualsiasi momento stabilendo comunque la data e l'ora di riconvocazione.

CAPO VI
(La verbalizzazione)

ART. 85
(Redazione del verbale)

1. Il Segretario Generale del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio; dirige e coordina i procedimenti di redazione del verbale.
2. In caso di assenza o impedimento del Segretario Generale, lo sostituisce il Vice Segretario Generale (nel caso venga istituita questa figura) o, in caso di assenza o impedimento anche di questi, un funzionario designato dal Sindaco.
3. Per la stesura del verbale il Segretario o il Vice Segretario, possono essere coadiuvati, sotto la loro responsabilità, da impiegati della Segreteria od anche da personale esterno, per le operazioni di registrazione e trascrizione dello svolgimento della seduta mediante l'impiego di tecnologie informatiche.

ART. 86
(Contenuto del verbale)

1. Il processo verbale deve dare fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare, e deve contenere il testo integrale della deliberazione nonché il numero dei voti favorevoli e dei singoli nominativi dei contrari e degli astenuti su ogni proposta.
2. Gli interventi e le dichiarazioni espresse dai Consiglieri nel corso delle discussioni possono essere riportati, anche in modo sintetico, nel processo verbale della seduta.
3. Ove sia provveduto alla registrazione dei dibattiti, il testo degli interventi viene trascritto da personale incaricato.
4. Qualora gli interessati ne facciano espressa richiesta al Presidente del Consiglio, le parti da loro stessi evidenziate, vengono riportate integralmente nell'atto deliberativo o con dettatura o con testo scritto da consegnarsi al Segretario.
5. Il verbale della seduta segreta deve essere steso in modo da conservare, nella forma più concisa, menzione di quanto viene discusso, senza scendere in particolari che possono recare danno alle persone o recare discredito all'Amministrazione, salvi i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.
6. Il verbale della seduta viene comunicato all'inizio della seduta consiliare successiva. Il Presidente invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni.
Nel caso non vengano fatte osservazioni, i verbali si ritengono approvati senza la formale votazione. Occorrendo la votazione ha luogo per alzata di mano.
Sui processi verbali non è concessa la parola salvo che per introdurre rettifiche oppure per fatti personali.

ART. 87
(Firma del verbale)

1. Le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente del Consiglio e dal Segretario, sono pubblicate e sottoposte al controllo nei modi e nelle forme stabilite dalla legge.

ART. 88
(La registrazione delle sedute)

1. Le sedute del Consiglio, di norma, sono registrate su nastro magnetico o registrate con altro strumento elettronico.
2. Si procederà ad archiviazione informatica.
3. Non si potrà procedere alla registrazione delle sedute segrete.

ART. 89
(Deposito, rettifiche ed approvazione del verbale)

1. Il verbale viene depositato, a disposizione dei Consiglieri, presso gli Uffici del Segretario Generale.
2. Il Segretario o un suo incaricato provvede al rilascio di copie, estratti dei verbali su richiesta dei Consiglieri.

CAPO VII
(La pubblicazione)

ART. 90
(Pubblicazione delle deliberazioni)

1. Tutte le deliberazioni consiliari sono pubblicate all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
2. Le deliberazioni riguardanti qualsiasi regolamento sono soggette ad una ulteriore pubblicazione per altri trenta giorni ad avvenuta esecutività della deliberazione.
3. Alla pubblicazione provvede il personale incaricato, che tiene un apposito registro cronologico sul quale annota le deliberazioni pubblicate, con l'indicazione del giorno di inizio e del termine della affissione.

TITOLO V
FORME DI VOTAZIONI
CAPO I
(Votazioni e Risultati)

ART. 91
(Forme di votazione)

1. Le votazioni di norma sono:
 - a) palesi;
 - b) segrete;

Sono votazioni palesi le seguenti:

- per appello nominale. I Consiglieri sono chiamati a rispondere: "si" o "no", oppure dichiarare di astenersi. La chiamata dei Consiglieri avviene in ordine alfabetico. Si procede alla votazione per appello nominale su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri.
- per alzata di mano. Coloro che approvano la proposta, devono alzare la mano.
- per acclamazione. La proposta è da intendersi approvata quando nessun Consigliere dissente.

Nelle votazioni segrete ogni Consigliere esprimerà il proprio voto scrivendo "si" o "no"; se si tratta di nomina si scriverà il nome od i nomi di coloro che si vogliono nominare. Gli astenuti sono coloro che dichiarano di non partecipare al voto o rifiutano la scheda.

La votazione palese si applica, in linea di principio a tutte le votazioni.

Si farà ricorso alla votazione segreta allorché questa riguardi persone, o qualità delle stesse, o quando lo richieda un terzo dei consiglieri assegnati. Nel caso di dotazioni informatiche e/o elettroniche si procederà secondo quanto consentito dalle stesse.

ART. 92
(Votazione per divisione)

1. E' possibile, a richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri, procedere a votazione per divisione delle singole parti di una proposta di deliberazione.
2. In ogni caso, il Consiglio deve esprimersi con votazione complessiva finale. Analoga procedura potrà essere adottata anche per l'approvazione di ordini del giorno.

ART. 93
(Astensione obbligatoria dal voto)

Il Consigliere deve astenersi obbligatoriamente dal voto quando si tratta di delibera su qualsiasi materia di interesse proprio, dei suoi congiunti ed affini, sino al quarto grado.

Il divieto di cui sopra comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti argomenti.

I Consiglieri, obbligati ad astenersi e ad assentarsi, ne informano il Segretario che dà atto a verbale dell'avvenuto assolvimento di tale obbligo.

ART. 94
(Maggioranze richieste)

1. Le maggioranze necessarie per l'approvazione delle proposte di deliberazioni sono le seguenti:
 - a) maggioranza qualificata o speciale;
 - b) maggioranza assoluta;
 - c) maggioranza relativa.
2. E' necessaria la maggioranza qualificata di due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune per l'adozione dello Statuto e delle relative modifiche. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. E' necessaria la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati nei casi stabiliti dalla Legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento. La maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati è costituita dalla metà più uno dei Consiglieri assegnati all'Ente.
4. E' necessaria la maggioranza relativa per l'approvazione di tutte le altre proposte che non sono comprese nei commi precedenti. La maggioranza relativa è costituita dalla maggioranza dei voti, qualunque sia il numero dei votanti.

ART. 95
(Esito delle votazioni)

Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dia un numero superiore di almeno una unità al totale dei votanti.

Le schede bianche, o non leggibili, si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

In caso di parità di voti, la proposta si intende non approvata. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge, una deliberazione non approvata o respinta non può, nella stessa seduta, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.

Nell'atto deliberativo deve essere indicato esattamente il numero dei presenti, i voti favorevoli, indicando i nominativi dei contrari e degli astenuti.

TITOLO VI LA MOZIONE DI SFIDUCIA

CAPO I (La mozione di sfiducia)

ART. 96 (Mozione di sfiducia)

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri componenti il Consiglio.

ART. 97 (Modalità di presentazione e conseguenze)

La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.

La mozione di sfiducia viene messa in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

L'approvazione della mozione comporta lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un Commissario ai sensi della legge vigente.

TITOLO VII DURATA IN CARICA E SCIoglIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

(Durata in carica e scioglimento del Consiglio Comunale)

ART. 98 (Durata in carica del Consiglio Comunale)

La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla Legge.

Il Consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

ART. 99 (Scioglimento del Consiglio Comunale)

1. Il Consiglio Comunale decade qualora si verifichi uno dei seguenti eventi:
 - approvazione della mozione di sfiducia come previsto dal precedente articolo 96;
 - dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco
 - per dimissioni contemporanee della metà più uno dei consiglieri.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONE FINALE – ENTRATA IN VIGORE - PUBBLICAZIONE

ART. 100
(Disposizione transitoria)

1. Il presente Regolamento viene pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.